



52322/14

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Claudia Squassoni	- Presidente -	Sent. n. sez. 3325
Renato Grillo		UP - 20/11/2014
Guicla Mulliri		R.G.N. 14573/2014
Chiara Grazosio		
Enrico Mengoni	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Quaglia Maria Rosaria, nata ad Agropoli (Sa) il 5/9/1982

Di Filippo Raffaele, nato a Capaccio (Sa) il 13/4/1957

Perez De Vera Gerardo, nato a Capaccio (Sa) il 30/3/1964

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data 1°/10/2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1°/10/2013, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il 28/11/2012 dal Tribunale della stessa città, sezione distaccata di Eboli, con la quale Maria Rosaria Quaglia, Raffaele Di Filippo e

Gerardo Perez de Vera erano stati giudicati colpevoli di numerose contravvenzioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (artt. 44, lett. c, 65 e 72, 93 e 95), al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (146, 181) ed all'art. 734 cod. pen., relativamente ad alcune opere realizzate – in difformità dal permesso di costruire e successive dd.ia. - in zona sottoposta a vincolo, e condannati ciascuno alla pena di due mesi di arresto e 25.000,00 euro di ammenda.

2. Propongono ricorso per cassazione i medesimi, a mezzo del proprio difensore, argomentando cinque motivi, qui indicati nei termini strettamente necessari alla motivazione, di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe riconosciuto il contestato mutamento di destinazione d'uso in forza di elementi non significativi, anche alla luce del carattere grezzo dell'immobile e dell'assenza di divisione di spazi interni; lo stesso mutamento, inoltre, sarebbe stato individuato soltanto con riferimento ad opere modeste, quali la rampa di accesso al piano interrato e l'allungamento della griglia di raccolta acque;

- contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello, pur riconosciuta l'insussistenza del vincolo archeologico, ha confermato la pena inflitta dal primo Giudice, assumendo che detto vincolo non avrebbe avuto alcuna incidenza sul calcolo della sanzione. Per contro, questa avrebbe meritato di essere corrispondentemente diminuita;

- erroneità del calcolo della pena. La Corte di appello, pur applicando una diminuzione ex art. 62-bis cod. pen. pari a venti giorni di arresto e 24.000,00 euro di ammenda (sulla pena base di un mese di arresto e 30.986,00 euro di arresto), avrebbe poi determinato la pena finale esattamente nei medesimi termini, così pervenendo ad un aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. superiore al triplo;

- inosservanza o erronea applicazione di legge penale con riguardo all'art. 181, comma 1-*quinquies*, d. lgs. n. 42 del 2004. La Corte di appello avrebbe negato l'estinzione del reato di cui al capo e) (per intervenuta demolizione degli abusi) senza considerare che la Quaglia aveva ricevuto la notifica del provvedimento di dissequestro temporaneo dell'area (disposto il 25/7/2008) soltanto il 27/11/2008, ed aveva quindi subito presentato al Comune di Capaccio l'autorizzazione per provvedere – spontaneamente - al ripristino stato, poi avvenuto nel maggio 2009. Ne deriva che alla stessa non potrebbe essere addebitato il ritardo con cui il provvedimento del pubblico ministero le era stato notificato;



- inosservanza o erronea applicazione di legge penale con riguardo al reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. L'avvenuta demolizione degli abusi avrebbe dovuto comportare l'estinzione anche della contravvenzione contestata al capo a).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

Con riguardo al primo motivo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

Se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le prime censure che i ricorrenti rivolgono al provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate.

Ed invero, la Corte di appello ha motivato – con argomento adeguato, coerente ed immune da vizi logici – in ordine alla responsabilità dei ricorrenti per la contravvenzione di cui al capo a) della rubrica, evidenziando la natura delle opere ed il loro carattere pacificamente abusivo, al di là della configurabilità o



meno di un mutamento di destinazione d'uso. Ancora, la Corte di merito ha applicato il principio di cui all'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, in forza del quale gli interventi qualificabili come variazioni essenziali, quando eseguiti su immobili sottoposti a vincolo (anche) paesaggistico ed ambientale, come nel caso di specie, «sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44».

Orbene, a fronte di una motivazione siffatta, i ricorrenti chiedono a questa Corte un'inammissibile nuova valutazione delle risultanze istruttorie (verifica della rampa di accesso e della griglia di raccolta acque), con particolare riferimento alla tipologia delle opere. Gli stessi ricorrenti, peraltro, non spendono alcun argomento per sindacare il citato richiamo all'art. 32, d.P.R. n. 380 del 2001, contenuto nella sentenza come cardine del giudizio di responsabilità in ordine alla contravvenzione di cui al capo a), e muovono considerazioni quanto al solo mutamento di destinazione d'uso, invero ritenuto non rilevante dalla Corte di merito a fronte del carattere pacificamente abusivo degli interventi.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, la Corte di appello ha correttamente argomentato in ordine al calcolo della pena in rapporto ai vincoli esistenti sugli immobili, senza che possa ravvisarsi sul punto alcuna contraddizione. Inoltre, la deduzione – contenuta nel ricorso – in forza della quale la ritenuta (da parte del Giudice di prime cure) sussistenza di due vincoli, anziché uno, avrebbe inciso sul calcolo della pena, appare soltanto una petizione di principio, non supportata da alcun argomento.

5. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, nessun errore di calcolo può essere rinvenuto nella sentenza impugnata, né tantomeno alcuna contraddizione della motivazione, atteso che la lettera della stessa *in parte qua* può avere l'unico significato per cui la pena base di un mese di arresto e 30.986,00 euro di ammenda è stata ridotta – per effetto delle circostanze attenuanti generiche – a venti giorni di arresto e 24.000,00 euro di ammenda.

6. Risulta infondato, di seguito, anche il quarto motivo.

Ed invero, la Corte di appello ha argomentato in modo adeguato e logico in ordine all'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 181, comma 1-*bis*, d. lgs. n. 42 del 2004, sottolineando il carattere non spontaneo della demolizione, avvenuta soltanto in esito all'ordinanza comunale n. 142 dell'8/9/2008; in tal modo, quindi, il giudice di merito ha aderito al costante indirizzo in forza del quale, in tema di tutela penale del paesaggio, l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall'art. 181-*quinquies*, d. lgs. n. 42 del 2004, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'autorità



amministrativa (Sez. 3, n. 37822 del 12/6/2013, Battistelli, Rv. 256518; Sez. 3, n. 3064 del 5/12/2007, dep. 21/1/2008, Boninsegna, Rv. 238628).

Orbene, a fronte di ciò, i ricorrenti descrivono l'intero *iter* della vicenda e tendono a giustificare il ritardo dell'istanza presentata dalla Quaglia, ma non spendono alcun argomento con riguardo al fulcro della motivazione sul punto, quale il dato cronologico dal quale la Corte – con affermazione adeguata, quindi, insindacabile – ha ricavato il carattere non spontaneo dell'eliminazione dell'abuso, tale da inibire l'effetto estintivo.

7. Con riguardo, da ultimo, al quinto motivo, lo stesso è, parimenti, infondato.

Ed invero, costituisce costante indirizzo di questa Corte quello secondo cui la demolizione dell'opera abusivamente edificata non produce l'effetto estintivo del reato urbanistico di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non essendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall'art. 181, comma 1-*quinquies*, d. lgs. n. 42 del 2004, la quale ha una funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori e a far riacquistare alla zona vincolata il suo originario pregio estetico (Sez. 3, n. 37168 del 6/5/2014, Autizi, Rv. 259943; Sez. 3, n. 25026 del 12/5/2011, Stefano, Rv. 250675).

I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale è rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/10/2014


Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Claudia Squassoni



DEPOSITATA IN CANCELLERIA



17 DIC 2014
IL CANTO DELLE RIE
Lugia Mariani